

## UNIONI CIVILI

**1) Legge 20.05.2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e discipline delle convivenza”**

**2) DPCM n.144 del 23 .07.2016, n.144 Regolamento recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civili ai sensi dell'art.1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n.76. - Adempimenti degli ufficiali di stato civile.**

La citata normativa disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto e definisce gli adempimenti degli ufficiali di stato civile.

Per la costituzione dell'unione civile, ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

### **Processo verbale:**

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Il processo verbale redatto dall'ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

### **La costituzione dell'unione:**

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Canosa di Puglia sono invitate a contattare l'ufficio dello stato civile sito in Piazza Martiri 23 maggio n.15 indirizzo pec:[ufficiodemografici@pec.comune.canosa.bt.it](mailto:ufficiodemografici@pec.comune.canosa.bt.it), mail:[m.gerardi@comune.canosa.bt.it](mailto:m.gerardi@comune.canosa.bt.it) contatti

telefonici:0883610243 – 0883610224 -0883610271

E' possibile scaricare la modulistica inerente l'argomento collegandosi al sito istituzionale [www.comune.canosa.bt.it](http://www.comune.canosa.bt.it) /uffici/uffici demografici/stato civile, oppure ritirarla presso il medesimo ufficio.

**La costituzione dell'unione potrà essere formalizzata presso:**

- **l'ufficio di Stato civile** (Piazza Martiri 23 Maggio,n.15);
- **la Sala Consiliare** ( “ “ );
- **Sala degli Specchi presso Palazzo Casieri** ( Via Varrone ).